

ASSOCIAZIONE IL VOLO DELLA LIBELLULA

STATUTO

Art. 1 Denominazione e finalità dell'Associazione.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, un'associazione che assume la denominazione "IL VOLO DELLA LIBELLULA ". L'associazione si propone di essere un punto di riferimento per le comunità, le istituzioni, i singoli individui e le loro famiglie per la progettazione di interventi socio-educativi integrati che promuovano autonomia, indipendenza, benessere e qualità nella vita delle persone; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali. Per il raggiungimento dello scopo sociale potranno costituirsi circoli ricreativi al fine di incrementare i rapporti di amicizia e solidarietà fra gli associati. L'associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale e per questo motivo è proibita qualsiasi manifestazione che abbia carattere o intonazione politica, sindacale o religiosa. L'Associazione si propone di: Organizzazione di corsi, seminari, corsi di formazione professionale, attività culturali e di scambio interculturale, attività ricreative e ludiche in genere, programmare eventi atti a promuovere le attività dell'associazione, fornire servizi per l'educazione permanente ai fini di incentivare il benessere psico-fisico e la crescita individuale quali: Respiro consapevole, alimentazione naturale, Reiki, fiori di bach, riflessologia plantare, shiatsu, tecniche di PNL, yoga, meditazione, danza, aromaterapia, intolleranze alimentari, trattamenti con i cristalli, attività di naturopatia, laboratori per i bambini e ragazzi per incentivare la creatività e per promuovere l'integrazione con le diverse abilità, , pedagogiche, terapie e corsi per coppie, corsi di genitorialità e, più in generale, promuovere la sensibilizzazione e l'attenzione verso le situazioni di disagio.

Art. 2 Sede

La Associazione ha sede legale in Sesto Fiorentino (Fi) in via Giacomo Matteotti n. 59.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. Il Consiglio direttivo potrà istituire sia in Italia che all'estero uffici amministrativi, che non abbiano carattere di sedi secondarie; l'istituzione di queste ultime è di competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, e soggetti collettivi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, mediante inoltro di domanda scritta su apposito modulo di autocertificazione e iscrizione. La validità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e potrà essere sospesa dal consiglio direttivo a cui compete la decisione finale circa l'ammissibilità della richiesta o il relativo rigetto anche senza l'obbligo di motivazione.

2. I soci dell'associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci effettivi;
- e) soci onorari;

3. La quota e/o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.

5. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.

6. Sono soci effettivi coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'associazione sono ammessi e corrispondono la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

7. Sono soci onorari coloro che sono proclamati tali dall'Organo Amministrativo, per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'associazione.

8. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali ed ha il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di godere delle agevolazioni che la stessa offre.

9. L'Organo Amministrativo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme relative alla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta

10. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione dal Consiglio direttivo, e conseguente ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci. L'esclusione ha effetto dal giorno della notifica del provvedimento di esclusione. Contro il provvedimento di esclusione, comunque, non è ammesso appello. Fatto salvo quanto sopra l'esclusione dell'associato può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

a) per la morosità relativa al mancato pagamento della quota prevista;

b) il compimento da parte dell'associato di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione;

c) la condotta dell'associato che costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione;

d) il mancato rispetto da parte dell'associato degli articoli dello statuto.

11. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'Organo Amministrativo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

12. La qualifica di socio dovrà risultare dall'iscrizione su apposito elenco redatto a cura del consiglio direttivo. Su tale elenco dovrà risultare anche l'eventuale cessazione della qualifica di socio.

Art. 4 Entrate e Patrimonio Sociale.

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di € 1.000,00 (mille) versate come segue:

Letizia Zecchini euro 250 (duecentocinquanta);

Patrizia Zecchini euro 250 (duecentocinquanta);

Samuele Doratiotto euro 250 (duecentocinquanta);

Elisabetta Torrini euro 250 (duecentocinquanta);

2. Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione può disporre delle seguenti risorse:

a) Dalle quote associative e di uso dei circoli ricreativi;

b) dei versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'associazione;

c) eredità, donazioni e legati,

d) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria e marginale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (autofinanziamento etc. .). In tal caso, comunque, dovranno osservare le relative normative civili e fiscali;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il Patrimonio sociale è costituito da tutti i beni immobili e mobili appartenenti all'associazione e da eventuali donazioni o lasciti. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre.

3. L'Organo Amministrativo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte da chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità ai propri fini costituzionali.

4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E' comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi nemmeno per causa di morte.

Art. 5 Organi Sociali

- a) L'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria)
- b) II Presidente
- c) II consiglio direttivo

Art. 6 Assemblea generale dei soci.

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Prendono parte all'Assemblea con diritto di parola e di voto i soci fondatori, onorari ed effettivi, questi ultimi purché in regola con il versamento delle quote previste. I soci dovranno risultare iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 3 punto 13. La mancata iscrizione nell'elenco dei soci toglie il diritto alla partecipazione e al voto in assemblea.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria oltre che dal consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione può essere richiesta dai 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto presentando domanda al presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con avviso scritto da affiggersi presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci con diritto di voto, trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e decide a maggioranza. In caso di parità nel numero dei voti, il voto del presidente vale per due.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa la totalità delle quote sociali versate, il Consiglio direttivo ed i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Per le modifiche riguardanti lo statuto sociale occorre la maggioranza degli aventi diritto di voto, purché vi sia l'unanime consenso dei soci fondatori, per lo scioglimento dell'associazione occorrono quattro quinti degli stessi, purché vi sia l'unanime consenso dei soci fondatori, che è vincolante.

7. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o in caso di suo impedimento o assenza, da altro socio a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente incarica un socio di fungere da segretario. Le votazioni avvengono generalmente per alzata di mano. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

8. L'Assemblea generale dei soci in sede ordinaria:

- a) discute e approva la relazione morale, tecnica e finanziaria dell'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) acquisisce il rendiconto consuntivo predisposto dal consiglio su proposta del Presidente;
- c) elegge con votazione segreta e disgiunta, scegliendoli tra i soci fondatori e onorali, il presidente e i componenti il consiglio direttivo, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili;
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) delibera sulle questioni proposte dal consiglio direttivo;
- f) decide su tutte le questioni che il presidente o il consiglio direttivo o i soci riterranno opportuno sottoporre all'assemblea.

In sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie da adottare;
- b) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente statuto;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi Amministrativi

L'Associazione è amministrata dal Presidente coadiuvato dal consiglio direttivo.

a) Presidente e Consiglio direttivo

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, corredandolo di idonee relazioni. Cura, altresì, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, insieme alle opportune relazioni.

5. Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

b) Consiglio direttivo

6. Il Consiglio direttivo è l'Organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'Amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione esclusi quelli che per legge o il presente statuto attribuiscono all'Assemblea generale dei soci. Inoltre il consiglio direttivo:

- a) Esamina le domande di ammissione o dimissione dei soci effettivi e delibera su di esse;
- b) Proclama ad unicità di voti, nominandoli, i soci onorari;
- c) Stabilisce la quota sociale annua e le quote per la frequenza degli eventuali circoli dell'associazione;
- d) Fissa la data dell'Assemblea ordinaria annuale;
- e) Emanava se necessario regolamenti e norme per il buon andamento dell'associazione e degli eventuali circoli;
- f) Decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci.

7. Il consiglio direttivo è composto da tre membri (vicepresidente, tesoriere e segretario) oltre che dal Presidente, che dovranno essere scelti tra le categorie dei soci fondatori ed onorari, e da consiglieri in

numero da uno a cinque; i consiglieri sono eletti dai soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero massimo di preferenze non superiori a tre.

8. Risultano eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione all'associazione.

9. Nella prima riunione dopo l'elezione il consiglio elegge il vicepresidente, il segretario economo ed assegna altri eventuali incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

10. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato. Il tesoriere da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, provvede al normale andamento della società e dirige l'amministrazione sociale: si incarica della tenuta dei libri, tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione delle attività sociali.

11. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

12. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

13. Qualora nel consiglio direttivo si producano cariche vacanti per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

14. Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea. Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vicepresidente.

Art. 8 Bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Organo amministrativo dovrà predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Organo amministrativo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo.

4. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 9 Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in sede straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto, con esclusione delle deleghe, purché vi sia unanime consenso dei soci fondatori.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata dalla totalità dei soci fondatori e da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Qualora si deliberi lo

scioglimento della associazione, con le attività esistenti dovrà essere provveduto al pagamento dei debiti e dovranno essere restituiti ai terzi quei beni patrimoniali che risultassero essere sempre stati di loro proprietà o da loro conferiti all'associazione in qualsiasi forma di godimento. Verificandosi un'eccedenza positiva nel bilancio di liquidazione questa dovrà essere erogata ad altra associazione esistente o costituenda, che abbia gli scopi uguali, simili o affini a quelli previsti dal presente statuto, in mancanza detta eccedenza dovrà essere destinata a scopo di beneficenza.